

SERVIZIO LAMPADE VOTIVE COMUNE DI SALERNO VOLTURA CONTRATTO

Il/La sottoscritto/a		
nato/a	, il	,
residente a		,
All'indirizzo:	n°	CAP,
C.F:Tel.		
e-mail:		
		-
titolare di n punti luce votiva nel presso		
campo	•••••	
civico ubicazione		
verticale fila		
defunto		
deceduto il		
		-
CHIEDE		
il CAMBIO INTESTATARIO d	el Contratto)
specificando che il nuovo titolare della concessione cimiteriale sarà:		
		-
Sig./Sig.ra		
nato/a		
residente a	,	,
All'indirizzo:		` ''
C.F: Tel.		,
e-mail:		
C-IIIaII.		
A . 1 C		
A tal fine, DICHIARA		
υινπιακα		

➤ di agire con il consenso di tutti gli interessati o aventi causa e di assumersi la piena responsabilità della presente istanza e delle dichiarazioni in essa rese;

SIOBBLIGA

➤ a comunicare tempestivamente qualunque variazione ai dati sopra indicati;



➢ all'osservanza puntuale delle disposizioni contrattuali contenute nell'allegato Regolamento del servizio di illuminazione votiva cimiteriale (artt. 4 "Funzionamento degli impianti di illuminazione votiva"; 6 "Tariffe"; 7 "Condizioni generali di abbonamento"; 8 "Rapporti della società concessionaria con l'utenza"; 9 "Modalità di pagamento dei diritti di allacciamento e delle tariffe di abbonamento"; 18 "Interruzione del servizio").

N.B. Il presente modulo può essere firmato in presenza dell'Addetto incaricato ovvero sottoscritto e presentato unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del richiedente sottoscrittore.

Ai sensi dell'art. 21, comma 2, D.P.R. n. 445/2000, si attesta mia presenza da Amministratore sistema identificato/a mediante	
Salerno il	L'Addetto incaricato
	•••••
 Informativa trattamento dati ai sensi dell'art.13 del D.lgs. n. 196/03 (C Si informa il Cliente, interessato del trattamento, che: i dati, forniti in esecuzione di attività contrattuali alla Società, sono ra comunque con finalità esclusiva per poter svolgere la propria attività; il trattamento è effettuato nel rispetto delle modalità e dei requisiti d l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; la conservazione dei dati avverrà in forma cartacea e/o su supporto info i suddetti dati potranno essere comunicati esclusivamente a: personal Incaricati del trattamento); professionisti/consulenti e persone giurid Amministrazioni la cui comunicazione sia obbligatoria per legge; in pa a Società esterne sia il servizio di recupero crediti sia il servizio di so vigente; 	accolti e trattati per finalità gestionali, statistiche, commerciali e ei dati previsti dall'art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003 con o senza ormatico; e interno preposto al trattamento dei dati stessi (Responsabili e iche che devono provvedere all'erogazione di servizi e Enti o articolare si precisa che la Società si riserva la facoltà di affidare
<i>U</i> ,	a fornire tali dati personali, ma l'eventuale rifiuto comporterebbe

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE

il Titolare del trattamento è Sinergia s.u.r.l. con sede legale in via S. Passaro, 1 - 84127 - Salerno, nella persona del suo Legale

Disposizioni contrattuali per il Servizio di Illuminazione Votiva – Cimitero di Salerno (articoli dal CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE)

Art. 4 - FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA.

al Cliente è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del sopra citato D.lgs. 196/2003;

Rappresentante.

Salerno il

Salerno il

Firma per consenso al trattamento

Il Richiedente

la mancata o parziale instaurazione/prosecuzione dei rapporti;



- Il concessionario dovrà curare la perfetta manutenzione ed il regolare funzionamento degli impianti e delle lampade votive oggetto di concessione.
- In caso di guasti, anche dovuti a cause di forza maggiore non imputabili al concessionario, questi è obbligato a provvedere, a
 proprie spese, alle riparazioni ed al ripristino del funzionamento degli impianti votivi, non oltre il quindicesimo giorno dal
 verificarsi del guasto.
- 3. Le lampadine non funzionanti devono essere immediatamente sostituite a cura e spese del concessionario e, comunque, non oltre 6 (sei) giorni lavorativi dalla segnalazione dello spegnimento.
- 4. Gli allacciamenti di nuove utenze debbono essere effettuati entro e non oltre 12 (dodici) giorni lavorativi dalla data di avvenuto versamento della relativa tariffa.
- 5. In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo, l'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio agli adempimenti necessari, previa notizia alla società concessionaria, con spese a carico dello stessa mediante rivalsa sulla medesima dell'ammontare della spesa sostenuta con il trattenimento della quota corrispondente sulla cauzione definitiva.

Art. 6 - TARIFFE.

- 1. Le tariffe da applicare, come deliberate dal Consiglio Comunale, sono le seguenti:
 - a) Contributo di attivazione di primo impianto (allacciamento): € 42,94
 - b) Canone di abbonamento annuo per ciascuna lampada installata: € 25,77; escluse spese per ciascun bollettino emesso: € 1,01

Sono altresì dovute all'atto della stipula del nuovo contratto, a titolo di deposito cauzionale € 6,39. Tale deposito sarà rimborsato all'Utente in caso di disdetta, con regolarità di pagamento e sarà trattenuto in caso di sospensione per morosità.

Per il trasferimento di una lampada già installata in altra posizione, l'Utente è tenuto al pagamento del contributo di attivazione. In caso di richiesta di riallaccio, intervenuta per disdetta o sospensione per morosità, l'Utente è tenuto al pagamento della tariffa.

- 2. Le tariffe si intendono inclusa IVA.
- 3. Le utenze in essere al momento della presa in carico del servizio si intendono già allacciate, e pertanto non potrà essere richiesto ai titolari alcun nuovo contributo fisso d'impianto.
- 4. E' fatto assoluto divieto al concessionario di chiedere od incassare dagli utenti importi di allacciamento e/o abbonamento in misura diversa da quella prevista dalle tariffe in vigore. La violazione del presente divieto comporta l'immediata decadenza dalla concessione.
- 5. A partire dal secondo anno le tariffe potranno essere aggiornate in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente, su richiesta della Società concessionaria. L'aggiornamento annuale delle tariffe dovrà essere autorizzato con atto scritto dal Comune sulla base della proposta motivata avanzata dal concessionario entro 3 mesi dalla scadenza di ciascun anno.

Art. 7 - CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO.

- Il contratto di abbonamento di illuminazione votiva con l'utenza ha la durata minima di un anno. Nel prezzo dell'abbonamento sono comprese:
 - a) la pulizia e la manutenzione della lampada;
 - b) le riparazioni della lampada;
 - c) il ricambio della lampada;
 - d) il consumo di energia elettrica;
 - e) la manutenzione ordinaria e le riparazioni della rete e degli impianti di trasformazione e distribuzione;
 - f) l'assistenza tecnica e commerciale agli utenti in fase di abbonamento e di gestione del servizio.
- La durata dell'abbonamento non potrà essere inferiore ad un anno consecutivo e la sua decorrenza sarà stabilita dalla Società
 concessionaria dopo l'effettuazione dell'allacciamento. Il contratto s'intenderà rinnovato di anno in anno per tacito consenso.
- 3. Qualora la decorrenza dell'abbonamento intervenga durante l'anno, l'utente pagherà oltre al contributo di allacciamento tanti dodicesimi del canone quanti sono i mesi per giungere al 31 dicembre dell'anno solare successivo. L'anno, per il servizio votivo elettrico nel cimitero, inizia dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre.
- 4. La domanda di nuovo abbonamento dovrà essere scritta su apposito modulo fornito dalla Società concessionaria del servizio che si riserva di accettarla dopo aver verificato la possibilità tecnica di esecuzione. Il modulo potrà essere variato secondo le esigenze e su richiesta del Comune. La richiesta di abbonamento dovrà essere presentata direttamente al Concessionario.
- 5. L'utente, alla presentazione della domanda di abbonamento, pagherà al concessionario, relativamente all'allacciamento alla rete principale e per l'adduzione della corrente al sepolcro, le tariffe nella misura indicata al punto 1 dell'articolo 6.
- 6. L'utente, effettuata la richiesta, implicitamente autorizzerà il gestore a compiere sulle tombe ogni lavoro necessario per l'installazione dell'impianto.
- 7. L'eventuale disdetta del servizio da parte dell'utente dovrà essere notificata alla Società concessionaria almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di canone dell'abbonamento. Le esumazioni ed estumulazioni preventivamente comunicate al concessionario risolvono di diritto l'abbonamento.
- L'importo per il canone di abbonamento per ogni lampada ad accensione continua dovrà essere versato anticipatamente tramite bollettino di pagamento inviato dalla Società concessionaria. Nel canone saranno comprese, oltre alle spese per il consumo di



- energia elettrica, anche quelle di manutenzione ordinaria, la sostituzione delle lampadine bruciate e tutte le riparazioni necessarie per danni non causati dall'utente.
- Nell'eventualità che l'utente risulti insolvibile o irreperibile o altro, la Società concessionaria potrà sospendere il servizio senza alcun diritto dell'abbonato di pretendere rimborsi o danni.
- Il ripristino della corrente, tolta per disdetta, morosità o danno causati dall'utente, potrà essere accordato solo dopo il pagamento del contributo di riattivazione.

Art. 8 - RAPPORTI DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA CON L'UTENZA.

- 1. I rapporti con l'utenza dovranno assicurare la massima trasparenza, efficienza, funzionalità e tempestività, al fine di soddisfare al meglio le esigenze e le richieste degli utenti. In particolare i rapporti fra il concessionario e gli utenti dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) il concessionario dovrà, al momento della presa in carico del servizio ed ogniqualvolta si rendesse necessario ed opportuno, redigere ed affiggere presso il cimitero comunale, opportuni avvisi contenenti tutte le informazioni utili all'utenza ed in particolare:

le nuove modalità gestionali

le tariffe

le modalità di pagamento ed i relativi tempi ·

le conseguenze del mancato pagamento ·

le modalità di intervento ed i relativi tempi ·

i propri recapiti, completi di numero telefonico e fax ·

- il concessionario potrà richiedere all'utente il pagamento anticipato sia della quota una tantum per allacciamento sia quella per abbonamento annuale, nella misura prescritta;
- c) agli utenti è vietato modificare o manomettere gli impianti. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni causati al concessionario, cui competono gli oneri del ripristino, salvo qualunque altra azione civile o penale;
- d) il pagamento della rata di abbonamento da parte dell'utente e a favore del concessionario dovrà essere effettuato entro un mese dalla data di recepimento dell'avviso di pagamento. In difetto il concessionario provvederà ad inoltrare all'utente moroso un sollecito di pagamento, concedendo allo stesso un ulteriore termine di un mese. Trascorso il periodo suddetto senza che l'utente abbia ottemperato al pagamento, il concessionario potrà, a sua discrezione, e senza preavviso alcuno, sospendere l'erogazione del servizio mediante l'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica;
- e) è fatto divieto al concessionario di introitare somme per abbonamento annuale qualora il rapporto con l'utente sia decaduto, risolto, revocato o scaduto.

Art. 9 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI DIRITTI DI ALLACCIAMENTO E DELLE TARIFFE DI ABBONAMENTO.

- 1. I pagamenti delle tariffe di abbonamento e di allacciamento al servizio dovranno essere effettuati dall'utente mediante versamento in un apposito conto corrente postale, intestato espressamente al concessionario.
- 2. Il concessionario dovrà predisporre per gli utenti appositi bollettini di conto corrente postale che dovranno riportare la causale del pagamento e l'articolazione della somma pagata in diritti di allacciamento, canone di abbonamento ed I.V.A.

Art. 18 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO.

- 1. Trattandosi di pubblico servizio, lo stesso non può essere interrotto. In presenza di cause di forza maggiore che ne impediscano la regolare esecuzione, il concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione all'
- 2. In caso di ritardato avviamento o interruzione del servizio non imputabile a cause di forza maggiore, ed inteso come mancato funzionamento degli impianti di tutto o gran parte del cimitero, superiore a 2 giorni consecutivi verrà applicata la penale Euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni giorno di ulteriore mancato funzionamento.
- 3. In caso di interruzione del servizio non imputabile a cause di forza maggiore l'Amministrazione Comunale potrà provvedere d'ufficio agli adempimenti necessari, previa notizia al concessionario, con spese a carico dello stesso mediante rivalsa sul medesimo dell'ammontare della spesa sostenuta dall'Ente, con il trattenimento della quota corrispondente sulla cauzione versata al Comune.

l'Amministratore Unico dr. Mariano Mucio

firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993

Salerno	i1						
Salemo	u	 	 	 	 		



Per accettazione espressa anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.